

Il tribunale di Roma ha condannato una delle parti che aveva chiesto l'annullamento

Mediazione, accordi no limits

Intesa valida anche se conclusa fuori tempo massimo

DI GABRIELE VENTURA

Accordo di mediazione valido anche se concluso fuori tempo massimo. Il limite di tre mesi stabilito dalla normativa per la durata della procedura è infatti strettamente connesso alla condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Mentre non costituisce un limite per la formazione dell'accordo. Lo afferma una sentenza del tribunale di Roma (VIII sezione civile) del 22 ottobre 2014, che ha condannato la parte che ha richiesto l'annullamento dell'accordo di mediazione al pagamento delle spese legali, pari a 65 mila euro, in proporzione al valore della lite, di 2 milioni di euro. La vicenda riguarda, in particolare, una comunione ereditaria sottoposta, tra gli altri, all'Associazione Primavera forense, guidata da Giovanni Gianreco Marotta, per lo svolgimento di una procedura obbligatoria di mediazione civile, all'esito della quale tutte le parti, assistite dai

rispettivi legali, hanno raggiunto un accordo. Una delle eredi, però, non ritenendosi più soddisfatta dell'accordo, ha instaurato una causa per lo scioglimento giudiziale della comunione, chiedendo la nullità o l'annullamento dell'accordo di mediazione intercorso tra le parti. A loro volta, le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità della domanda giudiziale in virtù dell'accordo raggiunto in mediazione e omologato dallo stesso tribunale di Roma. A parere del quale, non ha alcun valore giuridico l'argomento speso dalla difesa dell'attrice teso a inficiare l'accordo perché non conclusosi nel termine previsto dalla normativa, che all'epoca era pari a quattro mesi. Infatti, si legge nella sentenza, la disposizione contenuta nell'art. 6 del dlgs n. 28/2010 è strettamente connessa alla condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, nel senso che la durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare

che le parti fossero assoggettate sine die al divieto di rivolgersi all'autorità giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione, la cui durata massima, perciò, è stata fissata in quattro mesi (che oggi sono tre). Ne consegue, prosegue il giudice, che tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l'azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell'accordo. In sostanza, l'operatività del termine di durata della mediazione riguarda solo gli aspetti procedurali dell'istituto e non gli aspetti sostanziali dell'accordo, i cui effetti sono stati a condizione sospensiva senza fissazione di un termine per il verificarsi della condizione.

—© Riproduzione riservata—

